

Delibera n° 945

Estratto del processo verbale della seduta del
20 giugno 2024

oggetto:

DLGS 502/1992, ART 6-TER, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. DLGS 368/1999, ART 35, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. LR 45/2017, ART 9, COMMI DAL 7 AL 10. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO DI N. 22 CONTRATTI AGGIUNTIVI REGIONALI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI NELL'ANNO ACCADEMICO 2023/2024. AUTORIZZAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, il combinato disposto dell'art. 6-ter del D.L.gs. 502/1992 e dell'art 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e di una approfondita analisi della situazione occupazionale;

Atteso che la menzionata normativa prevede quanto segue:

- il Ministro della Salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, annualmente determina, con uno o più decreti, il fabbisogno di medici chirurghi per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, ai fini della programmazione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, degli accessi ai relativi corsi di diploma di laurea e alle scuole di formazione specialistica;
- il Ministro dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale dei contratti di formazione specialistica per medici nonché l'attribuzione dei contratti stessi a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 del D. L.gs. 368/1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

Precisato che, in applicazione della predetta previsione normativa, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Ministero della Salute con nota prot. n. 346314 del 14.06.2023, da ultimo rivalutata con nota prot. n. 256935 del 19.04.2024, la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio degli anni accademici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, ai fini dell'adozione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome e dei successivi provvedimenti di competenza dei predetti dicasteri e delle conseguenti determinazioni di iniziativa regionale;

Dato atto che nei decreti annuali, con il quale il MUR attribuisce i contratti statali, viene riservata alle Regioni la facoltà di finanziare ulteriori contratti aggiuntivi di formazione specialistica, al fine di colmare quanto più possibile l'eventuale divario tra il fabbisogno formativo regionale e la copertura dello stesso da parte dei contratti statali;

Rilevato che il MUR, con nota prot. n. 11345 del 12.06.2024, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e agli Assessori alla Salute delle Regioni e delle Province Autonome:

- a. rende noto di aver indetto con il D.D.G. n. 678 del 24 maggio 2024 il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- b. invita le Regioni a porre in essere, in vista dell'espletamento del predetto concorso, gli adempimenti finalizzati all'individuazione del numero di contratti aggiuntivi, che la Regione intende finanziare, sulla base di specifiche esigenze formative del proprio territorio, ripartiti per tipologia di specializzazione;
- c. chiede, inoltre, nelle more della comunicazione di cui al punto precedente, di comunicare eventuali requisiti specifici – previsti dalla normativa locale – che devono possedere i candidati al concorso per potere usufruire dei contratti che verranno finanziati dalle Regioni stesse;
- d. specifica, infine, che, tenuto conto della capacità ricettiva di ogni scuola, sarà reso noto il numero dei contratti statali assegnati a ciascuna scuola di specializzazione dei singoli Atenei e sarà contestualmente fissato il termine perentorio entro il quale le Regioni dovranno comunicare i contratti aggiuntivi regionali, già opportunamente deliberati, rispetto alle singole scuole di specializzazione;

Dato atto che la copertura finanziaria per l'intervento in argomento è garantita dai fondi stanziati, ai sensi dell'art. 9, commi dal 7 al 10, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 7051, dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale per gli anni 2024-2026, sull'esercizio 2024 in conto competenza;

Considerato che, nel rispetto delle competenze di questa Amministrazione regionale e nella misura del finanziamento per la stessa sostenibile, è opportuno garantire il perseguimento del comune obiettivo di coprire, quanto più possibile, il fabbisogno formativo di medici specialisti di questa Regione fornendo il relativo riscontro al MUR;

Preso atto che, allo stato attuale, sussiste l'esigenza, ai sensi dell'art.9 comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, di autorizzare per l'a.a. 2023/2024 il finanziamento regionale per l'attivazione di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal MUR;

Preso atto, altresì, che il finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso di specializzazione;

Atteso che per concorrere sui contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono richiesti, ai sensi dell'art.9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 e s.m.i., i seguenti requisiti specifici:

- *comma 8 bis* Il medico assegnatario deve essere residente sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- *comma 8 ter* Il medico assegnatario si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita;
- *comma 8 quater* In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

Ritenuto, per le ragioni sin qui rappresentate, e con particolare riguardo all'esigenza di realizzare la massima copertura della programmazione formativa di medici specialisti per questo territorio, di autorizzare, ai sensi dell'art.9 comma 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, il finanziamento regionale commisurato a n. 22 contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici a decorrere dall'a.a. 2023/2024 e di rinviare l'assegnazione degli stessi alle singole scuole di specializzazione a successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all'assegnazione dei contratti statali;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di autorizzare per l'a.a. 2023/2024, ai sensi dell'art.9 comma 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, la concessione di un finanziamento regionale commisurato a n. 22 contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici.
2. Di demandare a successiva deliberazione giuntale l'attribuzione dei contratti sub 1 alle scuole di specializzazione medica delle Università interessate alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all'assegnazione dei contratti statali.
3. Di precisare, altresì, che per concorrere sui contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono richiesti, ai sensi dell'art.9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 e s.m.i., i seguenti requisiti specifici:

- comma 8 bis Il medico assegnatario deve essere residente sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
 - comma 8 ter Il medico assegnatario si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita;
 - comma 8 quater. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. Di dare atto che la copertura finanziaria per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, di cui al punto 1, è garantita dai fondi stanziati, ai sensi dell'art. 9, commi dal 7 al 10, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 7051, dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 2024-2026, sull'esercizio 2024 in conto competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE